

Normativa ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente)

Di seguito le normative per i settori dell'energia elettrica e del gas. L'autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), è stata istituita con la legge n.481 del 1995 ed è un'autorità amministrativa indipendente che opera per garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori. In particolare, l'Autorità persegue le seguenti finalità:

- Promozione della concorrenza;
- Promozione dell'efficienza;
- Adeguate livelli di qualità nei servizi in condizioni di economicità e di redditività;
- Fruibilità dei servizi e diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio;
- Tutela ambientale;
- Uso efficiente delle risorse;

Per approfondire, in questa sezione trovi tutti i recenti aggiornamenti normativi pubblicati dall'ARERA:

Testo Integrato delle Condizioni Economiche per l'erogazione del servizio di connessione (disposizioni per il periodo 2020 - 2023)

Il Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione (TIC) contiene l'aggiornamento, per il semiperiodo 2020-2023, delle condizioni procedurali ed economiche per l'erogazione ai clienti finali del servizio di connessione alla rete. Si tratta dell'Allegato C alla Delibera 564/2020/R/EEL che è stato modificato anche al fine di promuovere il livello ottimale di potenza impegnata per il cliente. Quest'ultima è il livello di potenza indicato nei contratti e reso disponibile dal venditore (tecnicamente si parla di potenza contrattualmente impegnata). È definita in base alle esigenze del cliente al momento della conclusione del contratto, in funzione del tipo (e del numero) di apparecchi elettrici normalmente utilizzati.

Modalità per la variazione della potenza disponibile:

Per variare la potenza disponibile occorre presentare una richiesta ad ISSIMA Srl, che farà da tramite verso il Distributore per quanto riguarda sia la formulazione del preventivo sia la conferma della richiesta di variazione da parte del cliente, se questi accetta il preventivo.

Se la richiesta riguarda una prestazione soggetta a preventivazione rapida (ad esempio aumento di potenza disponibile, entro i 6 kW) ISSIMA Srl informa direttamente il cliente all'atto della richiesta circa costi e tempistiche di esecuzione della prestazione. Se il cliente, con il modulo di richiesta, conferma di voler procedere, ISSIMA Srl trasmetterà la richiesta al Distributore Locale il quale dovrà eseguire la prestazione in conformità alle disposizioni in materia di qualità commerciale del servizio di distribuzione come disciplinate dal TIQE.

Se la pratica richiesta dal cliente non è tra quelle eseguibili previa preventivazione rapida, ISSIMA Srl provvede a trasmettere la richiesta al Distributore Locale che, entro i successivi 15 giorni lavorativi, dovrà formulare un preventivo. Se il cliente accetta il preventivo, seguendo le modalità indicate nel preventivo stesso, il Distributore Locale esegue la prestazione entro i tempi indicati nel preventivo stesso sempre nel rispetto delle disposizioni, in materia di qualità commerciale del servizio, previste dal TIQE 2016-2023.

Per approfondire le Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione clicca al seguente link: <https://www.arera.it/allegati/docs/19/568-19TIC.pdf>

Normativa ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente)

Morosità

Nel caso di mancato pagamento di una o più fatture, anche parziale, ISSIMA Srl applicherà ai clienti disalimentabili le procedure previste in caso di morosità ai sensi di quanto disposto dal TIMG (Testo integrato morosità gas – Allegato A alla Deliberazione ARG/GAS 99/11 e smi) e dal TIMOE (Testo integrato morosità elettrica – Allegato A alla Deliberazione 258/2015/R/Com e smi) e, dunque, costituirà in mora il Cliente con diffida inviata a mezzo raccomandata a/r o pec, indicando il relativo termine di pagamento. In assenza di pagamento da parte del Cliente dell'intero importo oggetto del sollecito di cui sopra alla scadenza indicata, decorsi 3 (tre) giorni lavorativi, ISSIMA Srl richiederà al Distributore Locale la sospensione della fornitura per morosità o la chiusura del punto di riconsegna nel caso in cui la sospensione abbia ad oggetto la fornitura di gas naturale.

Oneri Generali di Sistema

Nel rispetto dei principi di trasparenza e qualità del servizio, ISSIMA energia rende disponibile un approfondimento in merito agli “Oneri Generali di Sistema”, come definito dall'ARERA.

Con le bollette dell'energia elettrica, oltre ai servizi di vendita e ai servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle imposte, si pagano alcune componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale: si tratta dei cosiddetti “Oneri Generali di Sistema”, introdotti da specifici provvedimenti normativi.

Negli ultimi anni, gli “Oneri Generali di Sistema” hanno rappresentato una quota crescente e sempre più significativa della spesa totale annua di energia elettrica degli utenti finali. La riforma degli oneri generali di sistema è stata attuata da ARERA con le Delibere 481/2017/R/eel e 922/2017/R/eel.

In riferimento con quanto previsto dal Decreto Legge 210/15 e in considerazione della decisione della Commissione europea di compatibilità delle misure a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica con le norme europee in materia di aiuti di Stato (decisione C n.3406 -2017), l'ARERA con la Deliberazione 481/2017/R/eel ha aggiornato per tutte le tipologie di contratto la struttura generale dei raggruppamenti e delle componenti degli oneri generali del sistema elettrico.

Dal 1° gennaio 2018, pertanto, le aliquote degli oneri generali relative alle componenti A2, A3, A4, A5, As, MCT, UC4 e UC7 e delle ulteriori componenti da applicare a tutte le tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT, saranno distinte nei seguenti raggruppamenti:

- “Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione” (ASOS, Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione di impianti CIP 6/92);
- “Rimanenti oneri generali”(ARIM), destinati a: incentivazione della produzione di energia elettrica degli impianti CIP 6/92 alimentati da rifiuti non biodegradabili; messa in sicurezza del nucleare e misure di compensazione territoriale; copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario; sostegno alla ricerca di sistema; copertura del bonus elettrico (che però viene rimborsato ai clienti cui è stato riconosciuto il bonus sociale); integrazioni delle imprese elettriche minori e promozione efficienza energetica).

La componente ASOS include tutti gli oneri fino al 31 dicembre 2017 coperti dalla componente tariffaria A3. con l'esclusione delle voci di costo riferite alla produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili che confluiscono nella componente ARIM.

Normativa ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente)

La componente ASOS viene applicata in maniera distinta a seconda che un utente sia o meno incluso nelle imprese a forte consumo di energia elettrica, e, per quest'ultime, a seconda della classe di agevolazione, mentre i rimanenti oneri generali sono pagati indifferentemente da tutti i clienti del sistema elettrico.

Le componenti tariffarie ASOS e ARIM sono espresse, in generale, in centesimi di euro/punto di prelievo per anno (quota fissa), centesimi di euro/kW impegnato per anno (quota potenza) e centesimi di euro/kWh (quota energia).

Per quanto riguarda i clienti domestici l'ARERA ha deciso, con la Delibera 867/2017/R/eel, che il completamento dell'ultima fase della riforma delle tariffe relativa alle componenti degli oneri generali di sistema sarà differito di un anno rispetto alla prevista decorrenza al 1° gennaio 2018. Agli utenti domestici, pertanto, non è applicata la quota potenza, mentre la quota energia è applicata per scaglioni di consumo. Agli utenti domestici in residenza anagrafica non è applicata nemmeno la quota fissa. Non sono invece state modificate le modalità di esazione delle componenti tariffarie UC3 (Componente a copertura degli squilibri dei sistemi di perequazione dei costi di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, nonché dei meccanismi di integrazione, espressa in centesimi di euro/kWh) e UC6 (Componente a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio. La UC6 è espressa in centesimi di euro/kW e centesimi di euro/kWh per i domestici, mentre per gli altri utenti è espressa in centesimi di euro/pp e centesimi di euro/kWh).

Per ulteriori approfondimenti riguardanti i valori delle componenti aggiornati trimestralmente dall'Autorità, cliccare al seguente link link: www.arera.it/it/elettricit/auc.htm

Evoluzione Mercati al dettaglio

Con l'emanazione della "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", dal 1° luglio 2019 il Governo italiano ha stabilito la fine della tutela di prezzo fornita dall'Autorità per i settori dell'energia elettrica (per i clienti domestici e le piccole imprese connesse in bassa tensione) e del gas naturale (per i clienti domestici), individuando a tal fine un percorso a beneficio dei clienti finali di piccole dimensioni.

Per consultare ulteriori approfondimenti cliccare al seguente link: <https://www.arera.it/it/190701.htm#>